

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 4 del 28/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI ISERNIA

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 17” Opzione Verde, mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n.12 per le regioni Abruzzo, Molise, aggiudicato alla società A2A ENERGIA SPA - CIG derivato: Z942EB3052.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO l’art.18 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell’Ente, nell’ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabilità dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell’ 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell’Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 398/20 del 10/11/2020, con il quale la Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 16/11/20 e scadenza al 15/11/21, l’incarico di Responsabile della Unità Territoriale di Isernia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTA la determinazione n. 3738 del 16 novembre 2020 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, e s.m.i. di attuazione della direttiva 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativa lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ridenominato "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2, del suddetto D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e l'art.31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento

in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che, in data 30/11/2020, è scaduto il contratto concluso dall'ACI – Unità Territoriale di Isernia per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo di fornitura n. 5160079 del 15/10/2019, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 16", relativamente al lotto 12, aggiudicato alla società HERA COMM SPA;

TENUTO ALTRESI' CONTO che per il periodo 01/12/2020 – 31/12/2020 l'U.T. di Isernia ha aderito al "servizio di salvaguardia" con la società HERA COMM SPA;

CONSIDERATO che, in occasione della scadenza dei suddetti contratti, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica alle condizioni più vantaggiose di mercato, usufruendo, altresì, dei benefici conseguenti all'utilizzo della c.d. energia verde;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art.34 del Codice di contratti in ordine all'obbligo delle stazioni appaltanti di contribuire, per affidamenti di qualunque importo, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal vigente Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale tra i quali l'applicazione dei criteri ambientali minimi (cd CAM);

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco istat, individuate ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrice, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VERIFICATO, come da stampa del sistema Consip, che è attiva dall' 11/12/2019 e fino al 24/02/2021, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 17", stipulata, in data 24/02/2020, con la società A2A ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico n.12 per le regioni Abruzzo, Molise, che offre nuovi prezzi competitivi, servizi integrativi, compresa l'"Opzione Verde", che rafforza la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, ed è in linea con piani dell'Ente di Energy Management e di sostenibilità dell'ambiente;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

PRESO ATTO, come da *propria* relazione istruttoria, che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 17", e tenendo conto dei rischi connessi all'*oscillazione* dei prezzi dell'energia elettrica, in ragione dell'andamento del *Prezzo Unico Nazionale* (PUN), è prevista una spesa annua di € 4.000,00 IVA esclusa, per il periodo dal 01/01/2021 al 18/06/2022, suscettibile di riduzione;

VISTO che la società A2A ENERGIA SPA per effetto della suddetta convenzione Consip, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire gli ordinativi di fornitura presso il punto di prelievo, sito in Isernia, Viale dei Pentri n.71, alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

CONSIDERATO che, come previsto dalla Convenzione, il contratto avrà durata di 18 mesi a decorrere dal 01/01/2021;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto dei criteri minimi ambientali approvati dal DM 7 marzo 2012 che hanno lo scopo, tra gli altri, di ridurre l'uso delle risorse naturali e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili nonché delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società A2A ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto

territoriale di riferimento per l'Abruzzo e il Molise (n. 12), alle condizioni tutte della convenzione medesima ed al prezzo fisso ivi stabiliti;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, a norma del quale gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente";

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, tramite la piattaforma "Durc on line" di INPS/INAIL risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo – Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 79112222EC e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. Z942EB3052;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura del budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 17" per il lotto 12 – Abruzzo, Molise, stipulata tra Consip e A2A ENERGIA SPA ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

di prendere atto che è attiva dall'11/12/2019 e fino al 24/02/2021, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 17", stipulata, in data 24/02/2020, dalla CONSIP SPA con la società A2A ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico 12 per le regioni Abruzzo, Molise;

di autorizzare, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2022, l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 17" Opzione Verde, mediante ordinativo di fornitura, nell'ambito del lotto n. 12 per le regioni Abruzzo, Molise, aggiudicato alla società A2A ENERGIA SPA alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti.

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI e la società A2A ENERGIA SPA, attraverso l'emissione dell'ordinativo e attivazione della tariffa a prezzo fisso, avrà la durata di 18 mesi a decorrere dal 01/01/2021, data di attivazione e sino al 30/06/2022;

L'importo di € 6.000,00 IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 all'Unità Territoriale Aci di Isernia, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4411, suddiviso nel modo seguente:

- € 4.000,00, IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2021
- € 2.000,00, IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2022

Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Di attestare ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta non si trova in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art.35-bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.; che si asterrà, ai sensi dell'art.6-bis della legge n.241/90 e dall'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo di fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il **CIG derivato n. Z942EB3052**.

IL RESPONSABILE U.T. ISERNIA
(Antonella Bucci)